

NOTAIO MARTINELLI
 12100 CUNEO - V.LE DEGLI ANGELI, 11 - TEL 0171.634.575
 Ufficio secondario:
 12037 SALUZZO - VIA BAGNI, 1/C - TEL 0175.277.044

Numero 191324 del repertorio. _____

Numero 39781 della raccolta. _____

_____ FUSIONE ETEROGENEA PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA' _____

_____ "CRESO S.C.R.L." e _____

_____ "TENUTA CANNONA S.R.L." _____

_____ NELLA _____

_____ "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO _____

_____ TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE" _____

_____ REPUBBLICA ITALIANA _____

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di settembre; _____

_____ - 24 settembre 2015 - _____

alle ore dieci e minuti quarantacinque; _____

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli; _____

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo; _____

alla presenza delle testimoni signore: _____

- MANNA Fiorella, nata a Fossano il 27 marzo 1959, residente a Cervere, via Maestra numero 10; _____

- GHIBAUDO Eva nata a Cuneo il 21 agosto 1967, residente in Dronero, via Ripoli numero 28; _____

_____ SONO COMPARSI _____

- BALLARI Giacomo, nato a Pinerolo il 30 ottobre 1975, residente in Barge, via Basano numero 8/A, _____

C.F.: BLL GCM 75R30 G674F; _____

il quale agisce e stipula nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____

_____ "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO _____

_____ TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE" _____

con sede legale in Manta (CN), in via Falicetto numero 24, _____

. iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Cuneo e con codice fiscale 03577780046, _____

. iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero CN - 301073, _____

indirizzo PEC: fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it _____

. ente provvisto di personalità giuridica in forza di determinazione del 19 marzo 2015 ed iscritto presso il Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n. 1189. _____

. di seguito indicata anche come 'incorporante'; _____

= QUAGLIA Michele, nato a Saluzzo il 4 aprile 1958, residente in Verzuolo, via Sottana numero 65/D, _____

il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società consortile costituita in Italia secondo la legge italiana; _____

- "Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per _____

L'Ortofrutticoltura Piemontese -

Società consortile a responsabilità limitata"

siglabile

"CRESO S.c.r.l.",

. con sede legale in Cuneo, corso Nizza numero 21,
 . capitale sociale euro 549.500,00* i.v.,
 . iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione e codice fiscale 02850270048,
 . iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero 241600, -
 . indirizzo PEC: creso@multipec.it -

- **CRISAFULLI Giovanni** nato a Casale Monferrato (AL) il 9 febbraio 1963, residente ivi in via Paleologi numero 48, il quale agisce nella sua qualità di Amministratore Unico legale rappresentante della società di diritto italiano e costituita in Italia:

"TENUTA CANNONA S.R.L."

. con sede in Carpeneto (AL), località Tenuta Cannona,
 . capitale sociale euro 67.600,00* i.v.;
 . iscritta nel Registro delle Imprese di Alessandria al numero d'iscrizione e codice fiscale 01212220063;
 . iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Alessandria al numero AL - 146253;

indirizzo PEC: tenutacannona@pec.it -

. società di seguito indicate anche come 'incorporande' o 'incorporate', e ciascuna come 'incorporanda' o 'incorporata';

comparenti tutti cittadini italiani come si dichiarano, per quanto appresso specificamente abilitati in esecuzione delle deliberazioni di fusione adottate dai rispettivi organi deliberativi in data 26 maggio 2015 (le prime due) et 30 maggio 2015 (la terza) come infra specificate; della cui personale identità, qualità e poteri io Notaio sono certo, che chiedono di ricevere il presente atto pubblico mediante il quale convengono e stipulano quel che segue.

FATTO CONSTARE:

a. che le suddette società "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo, "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto e l'ente "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE", con sede in Manta, con le rispettive deliberazioni assunte:

- dall'assemblea dei soci di "CRESO S.C.R.L." in data 26 maggio 2015;

- dall'assemblea dei soci di "TENUTA CANNONA S.R.L." in data 30 maggio 2015;

- dall'Assemblea di partecipazione della "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE" in data 26 maggio 2015;

hanno stabilito di fondersi, ai sensi dell'articolo 2501 C.C. e per gli effetti dell'art. 2500 - septies C.C.,

mediante incorporazione unitaria nell'ente "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE", con sede in Manta, delle società "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo, "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto;

b. sulla base:

- per le società incorporande, delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2014 che coincidono con i bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvati dalle rispettive assemblee dei soci, per gli effetti dell'art. 2501- quater co.2 C.C.;

- per l'ente incorporante, della situazione patrimoniale formata con i criteri del bilancio di esercizio, con riferimento alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 2501- sexies C.C. co.7 .

c. In relazione alle modalità dell'operazione di fusione:

- la fusione avviene in attuazione della previsione dell'art. 5 co.1 L.R.Piemonte numero 8/2013, come modificato dall'art.72 L.R.Piemonte numero 3/2015.

Venne al riguardo stabilito che:

- la fusione eterogenea possa essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni cui all'art. 2502-bis C.C., per gli effetti dell'art. 2500 C.C. e dell'art. 2500-novies C.C., nonché per gli effetti dell'art. 2503 C.C.;

- ai sensi dell'art. 2504-bis C.C., la fusione eterogenea abbia effetto dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese solare nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C.;

- il contemporaneo decorso dei termini stabiliti dall'articolo 2500-novies C.C. (per l'opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall'art. 2503 C.C. (per l'opposizione dei creditori alla fusione), consente di fare coincidere la stipulazione dell'atto di fusione con l'efficacia della trasformazione eterogenea delle società incorporande che, nella fusione eterogenea, è implicata, pur non integrandone la fattispecie;

- ciascuna delle società incorporande verrà incorporata nell'ente incorporante a condizione che ciascuna delle società incorporande esprima, alla data di stipula dell'atto di fusione, un patrimonio netto non inferiore all'importo di euro 10.000,00-, senza obbligo di ricostituzione del rispettivo capitale sociale, anche nel caso in cui le perdite infrannuali ne dovessero intaccare il valore sino al predetto ammontare di euro 10.000,00-;

- e che - nel caso in cui, nel contesto della deliberazione di cui all'art. 2502 C.C., l'assemblea dei soci di una delle due società incorporande non dovesse approvare la fusione, e/o, al momento di detta deliberazione o successivamente, sino al momento della stipula dell'atto di fusione, una

delle due società incorporande dovesse esprimere un patrimonio netto inferiore ad euro 10.000,00 - la fusione verrà perfezionata nei confronti dell'altra società incorporanda in relazione alla quale nessuna di tali condizioni si sia verificata.

d. Sono state predisposte le relazioni degli organi amministrativi dei soggetti interessati alla fusione ai sensi dell'art.2501 quinquies C.C. e per gli effetti dell'art. 2500 sexies C.C.;

e. si è fatto luogo all'approvazione del progetto di fusione, per ciascuno dei soggetti partecipanti alla fusione, depositato, iscritto e pubblicato a sensi di legge; -

f. la deliberazione di fusione dell'incorporante "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE", con sede in Manta, è stata adottata dall'assemblea di partecipazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto medesimo, in data 26 maggio 2015 con verbale a mio rogito rep. 190731/39372 registrato a Cuneo il 28 maggio 2015 al numero 4528 serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Cuneo in data 28 maggio 2015;

g. l'approvazione del progetto di fusione da parte della società "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo, è stata adottata dall'assemblea dei soci in data 26 maggio 2015 con verbale a mio rogito rep. 190730/39371 registrato a Cuneo il 28 maggio 2015 al numero 4526 serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Cuneo in data 28 maggio 2015;

h. l'approvazione del progetto di fusione da parte della società "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto, è stata adottata dall'assemblea dei soci in data 30 maggio 2015 con verbale a mio rogito rep.190768/39391 registrato a Cuneo il 1° giugno 2015 al numero 4623 serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Alessandria in data 3 giugno 2015;

i. contestualmente alle deliberazioni di fusione sono stati depositati nel Registro delle Imprese i documenti previsti dall'art.2501 septies C.C., costituiti da:

- . progetto unitario di fusione;
- . i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società incorporande partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e dell'organo di controllo (quando dovuta);
- . situazioni patrimoniali di tutti i soggetti partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art.2501 quater C.C., sostituite per ciascuna società incorporanda dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, e
- . per l'ente incorporante, redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies C.C. co.7, con riferimento alla data del 31 dicembre 2014;
- . le relazioni degli organi amministrativi dei soggetti partecipanti alla fusione, redatte ai sensi dell'art. 2500

quinquies C.C., anche per gli effetti dell'art. 2500 sexies; -
l. che è stato esercitato dai seguenti soci delle società
incorporande, che non hanno concorso all'assunzione delle
deliberazioni di approvazione del progetto di fusione, il
diritto di recesso, e precisamente: _____

11. per la società CRESO S.C.R.L., dal socio PROVINCIA DI
CUNEO, risultando precedentemente cessati ex lege i soci
PROVINCIA DI TORINO (ora Città Metropolitana di Torino) et
PROVINCIA DI ASTI; _____

12. per la società TENUTA CANNONA S.R.L., non vi sono soci
receduti; _____

m. che farà carico alla Fondazione incorporante di procedere
alla determinazione del valore di liquidazione delle quote
di partecipazione dei soci delle società incorporande, che
hanno esercitato il diritto di recesso, in misura
corrispondente al valore nominale della frazione di
patrimonio netto di pertinenza del socio recedente, come
determinato dalla situazione patrimoniale redatta, allo
scopo, con riferimento alla data di effetto della fusione, e
fatte salve eventuali disposizioni di legge inderogabili; _____

n. che nessuna opposizione è stata presentata alle succitate
deliberazioni di approvazione dei progetti di fusione, come
i comparenti, previo avvertimento di me Notaio circa le
sanzioni anche penali che incombono a chi in questa sede
rende false attestazioni, ai sensi dell'art.76 T.U. 28
dicembre 2000 n.445, sotto la loro responsabilità
rispettivamente attestano e confermano; _____

. e pertanto la fusione può essere attuata ai sensi
dell'art. 2503 C.C., anche per gli effetti dell'art. 2500 e
dell'art. 2500 novies C.C.; _____

o. che non sono intervenuti fatti di natura gestionale,
giuridica o patrimoniale in relazione ai soggetti
partecipanti alla fusione tali da modificare sostanzialmente
l'attualità delle risultanze del progetto di fusione e dei
documenti correlati, ed in particolare non si è verificata
nei confronti di alcuna delle società incorporande la
circostanza prevista dal progetto di fusione per la quale -
per effetto di perdite infra - annuali - ciascuna possa
esprimere un patrimonio netto inferiore ad euro 10.000,00,
come ciascuno dei rispettivi legali rappresentanti attesta
essere stato verificato in conformità delle situazioni
patrimoniali approvate, con riferimento alla data del 24
(ventiquattro) settembre 2015 (duemilaquindici) per gli
effetti degli artt. 2482 bis et 2446 C.C., con assemblee dei
soci rispettivamente tenute in questa stessa data dalle
società incorporande, situazioni patrimoniali come infra
allegate al presente atto. _____

TUTTO CIO' PREMESSO _____

e confermato e, volendosi addivenire ora alla stipula
dell'atto di fusione dei soggetti interessati, nei modi e

nelle forme di cui alle precitate deliberazioni, i
componenti nella suddetta e rispettiva loro qualità
rappresentativa, stipulano e convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

FUSIONE

Le società:

. "Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per
l'Ortofrutticoltura Piemontese - Società consortile a
responsabilità limitata" siglabile "CRESO S.c.r.l.", con
sede legale in Cuneo,

. "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto

. e l'ente "FONDAZIONE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE", con sede
in Manta, si dichiarano fusi alle condizioni tutte stabilite
nei progetti di fusione approvati con le deliberazioni in
premessa richiamate, mediante incorporazione unitaria nella
"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE", con sede in Manta,
delle società "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo, e "TENUTA
CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto.

. In stretta conformità delle richiamate deliberazioni, la
fusione si attua con le seguenti modalità:

a. per effetto della fusione eterogenea, si fa luogo
all'ingresso, nella Fondazione incorporante - in qualità di
Partecipanti, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della
Fondazione stessa - dei soci delle società incorporate che
non abbiano esercitato la facoltà di recesso, il tutto in
conformità dell'elenco allo scopo predisposto dall'ente
incorporante che, previo esame dei Componenti e loro
espressa approvazione, si allega al presente atto sotto la
lettera 'A', in due fogli riuniti in unico fascicolo.

b. Per quanto precede, e stante la circostanza che il
soggetto incorporante è una Fondazione, non sono previsti né
rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, né assegnazione
di azioni o quote dell'ente incorporante.

c. Detti soci apportano nella Fondazione stessa, quale
"Fondo di dotazione disponibile", la frazione di patrimonio
netto di ciascuna società incorporanda di pertinenza di
ciascuno, come sopra dettagliato, con la precisazione che -
di quest'ultima - la quota parte di riserve di utili
eventualmente esistenti alla data di effetto giuridico della
fusione verrà ricostituita nell'ambito del "Patrimonio netto
disponibile" della Fondazione incorporante.

d. Si allega al presente atto sotto la lettera "B", previo
esame dei Componenti ed espressa loro approvazione,
l'elenco allo scopo predisposto dall'ente incorporante,
contenente l'indicazione dei soci delle società incorporande
che hanno esercitato il diritto di recesso, per i quali farà
carico alla Fondazione incorporante di procedere alla
determinazione del valore di liquidazione delle quote di

partecipazione dei medesimi, in misura corrispondente al valore nominale della frazione di patrimonio netto di pertinenza del socio recedente, come individuato dalla situazione patrimoniale che sarà redatta, allo scopo, con riferimento alla data di effetto della fusione, salve le disposizioni di legge inderogabili.

dl. Si allegano altresì al presente atto sotto le rispettive lettere:

. "C" per la società "CRESO S.C.R.L." in unico fascicolo di quattro pagine su quattro fogli,

. "D" per la società "TENUTA CANNONA S.R.L." in unico fascicolo di quattro pagine su quattro fogli,

le copie delle situazioni patrimoniali approvate, con riferimento alla data del 24 settembre 2015 e per gli effetti degli artt. 2482 bis et 2446 C.C., con assemblee rispettivamente tenute in questa stessa data dalle società incorporande, come i qui comparenti legali rappresentanti attestano assumendone l'esclusiva responsabilità.

e. Non sussiste, per quanto sopra specificato, data dalla quale azioni o quote del soggetto incorporante partecipano agli utili

f. Data di effetto della fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'ente incorporante: Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis C.C., dalle ore 24.00 (ventiquattro) della fine del mese solare nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C., e pertanto presumibilmente dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno 30 (trenta) settembre 2015 (duemilaquindici).

Con tale decorrenza si verificano implicitamente gli effetti di cui all'art. 2500 - septies C.C. in relazione alle società incorporate.

A partire dalla predetta data di efficacia della fusione, l'ente incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporate. Le operazioni delle società incorporate saranno imputate al bilancio dell'ente incorporante con effetto dalla predetta data di efficacia della fusione.

g. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni: la fusione non prevede né comporta trattamenti particolari.

h. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione: non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori degli Enti partecipanti alla fusione.

ARTICOLO 2

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Per effetto della fusione, e con la stessa decorrenza, danno

atto i Componenti che:

. lo statuto dell'ente "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE", con sede in Manta, non subisce variazioni e risulta conforme a quello derivante da:

- atto costitutivo a mio rogito in data 23 dicembre 2014 rep. 189916/38827, registrato a Cuneo il 29 dicembre 2014 al n.10865 serie 1T, e susseguente atto integrativo a mio rogito in data 7 marzo 2015 rep.190274/39084 registrato a Cuneo il 9 marzo 2015 al numero 2010 s.1T;

ed unito al progetto di fusione, statuto che, esteso per ventidue articoli su dieci pagine di cinque fogli, al presente atto si allega sotto la lettera 'E'.

ARTICOLO 3

CARICHE SOCIALI

Con la decorrenza di cui all'articolo 1 lett.f) cessano di pieno diritto tutte le cariche conferite dalle società incorporate.

Continuano in capo all'ente incorporante, salva diversa determinazione di questo, le procure conferite o ricevute dalle società incorporate.

ARTICOLO 4

SUBINGRESSO DELLA FONDAZIONE INCORPORANTE

Con la decorrenza di cui al sovrastante articolo 1 lett.f), l'ente "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE", con sede in Manta, subingredisce, ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice civile, di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporate "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo, e "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto, e quindi in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.

. Pertanto, con la decorrenza medesima, ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o provvedimenti, ad intestare all'ente "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE", con sede in Manta, tutti i cespiti, mobiliari ed immobiliari, gli atti, i documenti, i depositi cauzionali o ad altro titolo, le partecipazioni, le polizze, i contratti, i conti attivi e passivi, i marchi e brevetti, i rapporti di lavoro e di collaborazione, attualmente intestati alle società incorporate "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo, e "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto.

. L'ente incorporante subingredisce altresì in tutti gli obblighi relativi ad adempimenti amministrativi, contabili, societari e fiscali, già incombenti alle società incorporate, ai quali, in relazione a queste ultime, debba provvedersi dopo la data di effetto della fusione medesima. -

ARTICOLO 5VOLTURE E TRASCRIZIONI

. Agli effetti delle volture e delle trascrizioni conseguenti, i componenti dichiarano che non sono compresi nel patrimonio delle società:

. "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo, e

. "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto,

beni immobili, mentre risultano in capo alle società incorporate i beni mobili registrati oggetto di pubblicità legale, quali, allo scopo, sono elencati nella scheda - estesa per due pagine di un foglio - che, esaminata dai componenti e dagli stessi riconosciuta esatta, si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "F".

. Si allega altresì in unico fascicolo di due fogli sotto la lettera 'G', l'elenco dei dipendenti e collaboratori delle società incorporate, i cui rapporti proseguono con la Fondazione incorporante.

. I Componenti dichiarano che le indicazioni particolari, di cui al presente atto e suoi allegati, non pregiudicano in alcun modo la generalità dell'attuata fusione per incorporazione, confermando che ogni elemento del patrimonio delle società incorporate si trasferisce per effetto della fusione all'ente incorporante senza eccezione alcuna.

. Dichiarano i Componenti che la presente fusione non comporta violazione di alcuna delle norme relative alla libertà di concorrenza.

ARTICOLO 6DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

a. I componenti autorizzano pertanto le conseguenti volture e trascrizioni con esonero per i competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia espressa a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale o privilegio legale, autorizzando la formazione di tutti gli atti ricognitivi dei cespiti interessati, che si renderanno necessari, insieme ad ogni occorrente integrazione, precisazione o rettifica.

al. I componenti autorizzano altresì, nelle indicate qualità, l'esecuzione delle formalità relative all'annullamento delle quote delle società incorporate, senza concambio.

b. Le parti come sopra rappresentate - ed anche disgiuntamente tra loro - si impegnano altresì a prestarsi, ove occorra, personalmente o per tramite di procuratori od incaricati all'uopo designati, per il compimento delle pratiche e formalità conseguenti alle pattuizioni tutte, nessuna esclusa, contenute nel presente atto, come pure ad intervenire in separati atti aggiuntivi e/o integrativi e/o di convalida e/o rettificativi e/o specificativi per sopperire ad eventuali omissioni od inesattezze od incomplete descrizioni di qualunque elemento.

c. Le stesse parti sono altresì facoltizzate, infine ed anche disgiuntamente, ad apportare al presente atto ed ai suoi allegati, le modifiche, soppressioni od aggiunte che si rendessero necessarie nel procedimento di iscrizione nel Registro delle Imprese per il ritenuto adeguamento a norme imperative.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Fanno constare i Componenti:

. che l'operazione di fusione è sottoposta al trattamento di registrazione ai sensi dell'art.4 n. 6) lett. b) della tariffa all. al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Infine, dichiarano - ai soli effetti dell'iscrizione repertoriale - che l'ammontare del capitale e delle riserve delle società incorporate risulta documentalmente dalle deliberazioni che hanno approvato i progetti di fusione, come segue:

. "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo, euro 635.217,00*;

. "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto, euro 250.773,00*.

ARTICOLO 8

SPESE

L'importo globale, approssimativo, delle spese per la fusione poste a carico dell'ente incorporante viene indicato in misura non influente sulla determinazione della relativa situazione patrimoniale ai fini del presente procedimento.

ARTICOLO 9

DISPENSA

I componenti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza.

Atto da me letto in presenza delle testi ai Componenti, che lo approvano e meco con le testi lo sottoscrivono alle ore undici e minuti trenta.

Occupo con questa menzione dieci pagine di tre fogli scritti da persona fida e di mio pugno completati; proseguendo parte della menzione stessa e le sottoscrizioni sulla undicesima pagina.

All'originale firmato:

Giacomo BALLARI

QUAGLIA Michele

Giovanni CRISAFULLI

Fiorella MANNA teste

Eva GHIBAUDO teste

Massimo MARTINELLI Notaio